



COMUNE DI SAN BONIFACIO
PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOTTA AI CULICIDI NELLE AREE PRIVATE

GENNAIO 2026

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 11 DEL 28/01/2026

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Periodo di vigenza

Art. 4 – Misure di prevenzione e di contrasto

Art. 5 – Trattamenti adulticidi

Art. 6 – Interventi straordinari

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 – Autorità competenti

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di prevenire e contenere la proliferazione dei culicidi (zanzare), in particolare Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*), attraverso l'adozione di misure coordinate e integrate nelle aree di proprietà privata, in conformità con la DGR 421/2025 della Regione Veneto e all'Ordinanza Sindacale relativa alle misure di Prevenzione e Controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori con lo scopo di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica. Inoltre tale Regolamento è adottato in coerenza con:

- il R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie)
- la L. n. 833/1978 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
- il D.P.R. n. 392/1998 sui presidi medico-chirurgici
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)
- il Reg. (UE) 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
- il D.Lgs. 179/2021 in materia di disciplina sanzionatoria per i biocidi
- il Reg. (CE) 1907/2006 (REACH) relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
- il Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
- il Piano Nazionale di Prevenzione e Sorveglianza delle Arbovirosi 2020–2025
- le deliberazioni regionali in materia (DGR n. 324/2006, DGR n. 174/2019, DGR n. 207/2020, DGR n. 12/2021, DGR n. 100/2022, DGR n. 389/2023, DGR n. 346/2024)

Art. 2 – Ambito di applicazione

Quanto disciplinato nel presente Regolamento è rivolto a tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possono crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza e si applica pertanto a tutte le aree private presenti nel territorio comunale, comprese aree residenziali, condomini, aree produttive, agricole, orti, giardini, aree verdi, cimiteri, parcheggi e cantieri.

Art. 3 – Periodo di vigenza

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento devono essere adottate durante i mesi più caldi di ogni anno, indicativamente a partire dal 1 aprile fino al 31 ottobre di ogni anno, con eventuali proroghe legate a condizioni climatiche anomale o emergenze sanitarie.

Art. 4 – Misure di prevenzione e di contrasto obbligatorie

Tutti i cittadini sono tenuti ad attuare le misure di prevenzione e di contrasto con le seguenti prescrizioni:

- Evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

- Svuotare, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
- Chiudere i tombini mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta oppure procedere allo svuotamento giornaliero;
- È vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;
- Trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, e qualunque altro contenitore non eliminabile (comprese fontane e piscine non in esercizio) con prodotti autorizzati di sicura efficacia larvicida, seguendo le indicazioni d'etichetta. Provvedere alla ripetizione del trattamento in caso di pioggia;
- Devono essere trattati anche i tombini che non sono all'aperto, ma sono comunque raggiunti da acque meteoriche o di altra provenienza (ad esempio quelli presenti negli scantinati e i parcheggi sotterranei, ispezionando anche i punti di raccolta delle acque provenienti dai "grigliati"). In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;
- Tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi, e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- Svuotare fontane e piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- Impedire la formazione di ristagni d'acqua in aree di scavo, bidoni, pneumatici, e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- Effettuare trattamenti ai materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
- Nei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti fino al bordo con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. I sottovasi devono anch'essi essere riempiti completamente di sabbia. Inoltre, tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere capovolti o sistematici in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- I conduttori di serre, vivai, esercizi di commercio di piante e fiori ed attività similari, devono attuare una lotta antilarvale correttamente programmata al fine di contrastare la proliferazione delle zanzare autoctone e l'introduzione di zanzare di specie esotiche.

Art. 5 – Trattamenti adulticidi

1. I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale;
2. Gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997.

3. L'uso di impianti automatici è soggetto a:

- Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo;
- Uso di prodotti biocidi o PMC regolarmente autorizzati per impianti automatici;
- Nell'impiego di questi sistemi si dovrà sottostare agli obblighi e alle misure di mitigazione del rischio previste per tutti gli interventi adulticidi. In particolare il rispetto delle seguenti condizioni:
 - effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne, o nelle prime ore del mattino (alba);
 - evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
 - accertarsi dell'avvenuta chiusura di porte e finestre;
 - divieto di irrorare piante in fioritura o con melata;
 - avviso, con congruo anticipo, agli apicoltori presenti nel raggio di 300 metri;
 - coprire, o lavare dopo il trattamento, arredi e suppellettili presenti nel giardino;
 - provvedere alla protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per l'abbeveraggio animali;
 - affissione di Avviso almeno 48 ore prima del trattamento.

Art. 6 – Interventi straordinari

In caso di accertata presenza di focolai di culicidi o di segnalazioni sanitarie da parte dell'AULSS o dell'Autorità Sanitaria Regionale, il Comune potrà ordinare:

- Interventi straordinari di disinfezione;
- L'obbligo di trattamento adulticida in aree private, secondo le indicazioni sanitarie.

Art. 7 – Sanzioni

La responsabilità per le inadempienze al presente Regolamento è attribuita ai proprietari o ai conduttori dell'area che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui esse saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti. Tali inosservanze, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/1981, e dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. Per la violazione delle norme previste dal presente Regolamento è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

Art. 8 – Autorità competenti

Alla esecuzione, vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda ULSS9 Scaligera di Verona, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Il Comune si riserva di aggiornare periodicamente il presente Regolamento in base a nuove evidenze sanitarie, scientifiche o normative.